

COMUNE DI LA LOGGIA
(Città Metropolitana di Torino)

REGOLAMENTO COMUNALE

ASSEGNAZIONE
E
GESTIONE

DEGLI ORTI URBANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 18.04.2023
Esecutivo il 13.05.2023

Articolo 1

DEFINIZIONE

1. Per orto urbano s'intende un appezzamento di terreno pubblico che potrà variare dai 23 ai 44 mq messo a disposizione dei cittadini loggesi, con l'obiettivo di favorire un utilizzo di carattere ricreativo, destinato alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso del concessionario.

Articolo 2

REQUISITI DI ASSEGNAZIONE

1. I requisiti per l'ammissione al bando di assegnazione degli orti urbani sono i seguenti:

- a) essere residenti presso il Comune di La Loggia;
- b) non avere la proprietà di altri appezzamenti di terreno nel territorio del Comune di La Loggia o nei comuni limitrofi;
- c) essere maggiorenne alla data di scadenza del bando.

2. Sulla base delle richieste di assegnazione pervenute il Comune provvederà a redigere apposita graduatoria sulla base dei seguenti requisiti:

- a) reddito familiare calcolato sull'indicatore ISEE del richiedente;
- b) anzianità anagrafica del richiedente;
- c) numero di componenti del nucleo familiare del richiedente;
- d) numero di anni di residenza.

3. Ogni nucleo familiare può presentare una sola domanda (per nucleo familiare si intende l'insieme delle persone conviventi, anche se iscritte in distinti fogli famiglia). Non è ammessa, inoltre, la concessione a chi ha già in assegnazione un orto urbano o se un componente della famiglia dispone già di un orto urbano comunale nel Comune di La Loggia.

Articolo 3

ASSEGNAZIONE

1. Presso il Servizio Politiche Sociali e Welfare del Comune verrà costituita una Commissione per la valutazione delle domande dei cittadini per l'assegnazione degli orti.

2. La suddetta Commissione provvederà ad attribuire i punteggi ed a stilare la graduatoria, che sarà resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo pretorio del Comune e sul relativo sito internet.

3. La graduatoria sarà predisposta secondo i seguenti parametri e punteggi:

- **Reddito familiare** risultante dal valore ISEE in corso di validità (massimo 50 punti);

Classi di valore ISEE Punteggio attribuito

fino a Euro 2.999,99 punti 50

da Euro 3.000,00 a Euro 5.999,99 punti 47

da Euro 6.000,00 a Euro 8.999,99 punti 45

da Euro 9.000,00 a Euro 10.999,99 punti 42

da Euro 11.000,00 a Euro 12.999,99 punti 37

da Euro 13.000,00 a Euro 14.999,99 punti 35

da Euro 15.000,00 a Euro 16.999,99 punti 32

da Euro 17.000,00 a Euro 18.999,99 punti 27

da Euro 19.000,00 a Euro 20.999,99 punti 22

da Euro 21.000,00 a Euro 23.999,99 punti 17

da Euro 24.000,00 a Euro 26.999,99 punti 15

da Euro 27.000,00 a Euro 29.999,99 punti 14

da Euro 30.000,00 a Euro 34.999,99 punti 12
da Euro 35.000,00 a Euro 39.999,99 punti 11
da Euro 40.000,00 a Euro 44.999,99 punti 10
da Euro 45.000,00 a Euro 49.999,99 punti 7
oltre Euro 49.999,99 punti 5

➤ **Anzianità anagrafica** (massimo 25 punti);

Classi di Età Punteggio attribuito

Oltre i 72 anni punti 25
da 50 a 72 anni punti 15
da 40 a 49 anni punti 10
da 30 a 39 anni punti 8
da 18 a 29 anni punti 5

➤ **Componenti nucleo familiare** (massimo 15 punti);

Numero componenti il nucleo familiare Punteggio attribuito

oltre i 5 componenti punti 15
n.5 componenti punti 10
n.4 componenti punti 7
da 1 a 3 componenti punti 5

➤ **Anni di residenza** (massimo 10 punti)

oltre 10 anni punti 10
meno 10 anni punti 0

4. La somma dei suddetti punteggi darà luogo alla classifica finale; in caso di parità di punteggio si darà priorità il candidato più anziano.

5. Esaurita la graduatoria predisposta, i successivi affidamenti degli orti urbani comunali verranno effettuati tramite un BANDO APERTO, senza scadenza, a cui possono partecipare tutti i soggetti aventi i requisiti di cui l'articolo 2 comma 1 del vigente regolamento.

I soggetti che presenteranno domanda di assegnazione ai sensi del suddetto bando, andranno pertanto a costituire una graduatoria, senza scadenza, che sarà stilata tenendo conto esclusivamente dell'ordine di arrivo della domanda al protocollo comunale (decadranno quindi i criteri di assegnazione sinora stabiliti dall'art. 2 comma 2 del vigente regolamento).

I due appezzamenti indicati nella planimetria con i nr. 1 e nr. 14 saranno riservati ai giovani dai 16 ai 25 anni con preferenza agli studenti dell'Istituto Tecnico Agrario.

L'appezzamento indicato nella planimetria con il nr. 13 sarà riservato ad Associazione del territorio che manifesti nella propria mission lo svolgimento di attività caritatevoli oltre che l'impegno di donare i frutti del raccolto alle persone bisognose e indigenti.

Articolo 4

DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

1. L'assegnazione dell'orto ha durata di anni 6 (SEI) con decorrenza dalla data indicata dal provvedimento di assegnazione e non sarà rinnovabile alla scadenza salvo il caso in cui non esistano nuove richieste di assegnazione.

2. Le assegnazioni effettuate nel corso dell'anno, in relazione a intervenute disponibilità di orti (per rinuncia, trasferimento, decesso, revoca ecc.) avranno scadenze contemporanee a quella degli altri orti. Gli appezzamenti che si dovessero liberare a meno di un anno dalla scadenza delle assegnazioni saranno riassegnati ai beneficiari rispettando la graduatoria.

3. Almeno 6 mesi prima della scadenza delle assegnazioni si dovrà provvedere alla pubblicazione di un nuovo bando per la assegnazione/ affidamento degli orti in scadenza.

Articolo 5

ESCLUSIVITA'

1. L'orto concesso in gestione al concessionario non può né essere ceduto, né dato in affitto, né dato in successione, ma deve essere coltivato direttamente e con continuità. L'unica eccezione temporaneamente concessa (massimo mesi 6) è per documentati motivi di salute e per vacanze e a favore di una persona di fiducia del concessionario.

Articolo 6

OBBLIGHI E DIVIETI

1. Sull'area assegnata è consentita la coltivazione esclusivamente di ortaggi, piccoli frutti (lamponi, mirtilli, fragole, ribes ecc.) e fiori. È vietata la piantumazione di alberi, di qualunque genere, sull'intera area degli orti. I residui vegetali dovranno essere depositati in appositi contenitori forniti dal Comune.

2. È obbligo degli assegnatari curare assiduamente le proprie coltivazioni affinché non si sviluppino erbe infestanti o parassiti che possano danneggiare le coltivazioni dei confinanti.

Qualora la suddetta circostanza si verificasse, il Referente degli orti ha il compito di informare il comune, il quale può intervenire attraverso un intervento specifico (disinfestazione e/o diserbo), con addebito dei relativi costi al soggetto interessato.

3. È consentito unicamente l'utilizzo, per la produzione orticola, di antiparassitari, diserbanti, concimi o altri prodotti ammessi dalla vigente normativa in merito con particolare utilizzo dei concimi di natura organica.

4. È fatto divieto all'assegnatario di utilizzare manodopera retribuita per la coltivazione dell'orto.

5. È fatto divieto di allevare e/o tenere in custodia animali nell'orto.

6. È fatto divieto di effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune.

7. La produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciali o avere scopo di lucro.

8. Non è consentito alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto.

9. L'orto deve essere condotto e coltivato direttamente dall'assegnatario. In caso di decesso dell'assegnatario verrà data la possibilità di subentro, fino alla scadenza, ad un componente della famiglia, mentre in caso di rinuncia l'orto verrà riassegnato secondo i criteri previsti dall'art.2 comma 2.

10. È vietato affidare l'orto, anche per brevi periodi, alla gestione di altre persone che non facciano parte del nucleo familiare. In caso di impossibilità temporanea a condurre l'orto, causa malattia, breve vacanza o altre circostanze debitamente documentate, deve esserne data comunicazione scritta al comune (così come indicato dal suddetto articolo 5) con l'indicazione del soggetto autorizzato alla conduzione temporanea.

11. Non è consentita l'accensione di fuochi o braci.

12. È vietato detenere materiali infiammabili e bombole di GPL o altri eventuali materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc.);

13. È vietato costruire manufatti sia permanenti che temporanei; si fa eccezione per la posa di reti antigrandine e per la realizzazione di una serra non fissa di dimensioni massime di cm 200 x 200 x 150 di altezza al colmo.

14. È fatto obbligo a fine concessione di lasciare il capanno attrezzi fornito dal comune pulito e in buono stato d'uso. In caso di danni arrecati al capanno attrezzi, i relativi costi di riparazione verranno interamente addebitati al soggetto interessato.

15. L'assegnatario è tenuto a portare sempre con sé il tesserino attestante la concessione e dovrà esibirlo in caso di controllo.

16. L'assegnatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ufficio Politiche Sociali e Welfare comune di La Loggia il cambio di indirizzo e il recapito telefonico.
17. L'assegnatario ha l'obbligo di essere in regola con il pagamento annuale dei canoni negli importi e nei termini stabiliti dal comune.
18. L'assegnatario deve contribuire alla manutenzione e pulizia degli spazi comuni, secondo le disposizioni dettate al Referente degli orti.
19. L'assegnatario deve vigilare sull'insieme degli orti segnalando al referente degli orti e all'ufficio comunale competente ogni eventuale anomalia.
20. Per lo smaltimento dei residui vegetali dovrà essere utilizzato il cassonetto appositamente allestito dal comune.
21. Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni Assegnatario.

Articolo 7

GESTIONE - MANUTENZIONE - RESPONSABILITA'

1. Sono a carico del concessionario la custodia e la manutenzione relativa al terreno. Ogni furto, danno, infortunio o incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile.
2. Gli assegnatari si impegnano a curare la sistemazione, la pulizia e il decoro del lotto assegnato. Sono tenuti inoltre a farsi carico della manutenzione e dello sgombero neve delle parti comuni, con particolare attenzione alla parte prospiciente il proprio lotto, devono provvedere alla cura della viabilità interna e tenere in ordine le recinzioni e pulire i confini dell'orto dalle erbe infestanti.
3. Ogni intervento manutentivo non dovrà inserire né utilizzare materiali diversi da quelli previsti dal progetto originario. All'interno dell'orto non devono essere depositati materiali.
4. Le serre, se realizzate, dovranno essere soggette a frequente manutenzione al fine di prevenire le situazioni di degrado. Potranno essere costruite a forma di casetta o tunnel (le dimensioni sono fissate all'art. 6 comma 13) con paleria esclusivamente in metallo o materiale plastico (sono escluse le tavole di legno) e ricoperte di teli di nylon trasparente.
5. Il comune sarà manlevato da qualsiasi responsabilità. Ogni controversia o questione che dovesse insorgere sarà comunque esaminata dall'ufficio comunale competente.

Articolo 8

CANONE E UTENZE

1. Il concessionario, per aver diritto alla concessione dell'orto, dovrà corrispondere i seguenti canoni, esenti IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72, da versarsi annualmente in un'unica rata entro 40 giorni dall'assegnazione per il primo anno; il canone degli anni successivi andrà corrisposto annualmente, in un'unica rata, entro il mese di giugno, per l'intera durata della concessione dell'orto:

- 1 anno di concessione € 100 (cento/00)
- 2 anno di concessione € 80 (ottanta/00)
- 3 anno di concessione € 70 (settanta/00)
- 4 anno di concessione € 50 (cinquanta/00)
- 5 anno di concessione € 20 (venti/00)
- 6 anno di concessione € 20 (venti/00)

Per i soggetti concessionari, il cui reddito dell'intero nucleo familiare (risultante dal valore ISEE in corso di validità) sia inferiore ad € 8.000,00, dovrà corrispondere i seguenti canoni, esenti IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72, da versarsi annualmente in un'unica rata entro 40 giorni dall'assegnazione per il primo anno; il canone annuale degli anni successivi andrà corrisposto annualmente in un'unica rata entro il mese di giugno, per l'intera durata della concessione dell'orto:

- 1 anno di concessione € 50 (cinquanta/00)

- 2 anno di concessione € 50 (cinquanta/00)
- 3 anno di concessione € 40 (quaranta/00)
- 4 anno di concessione € 40 (quaranta/00)
- 5 anno di concessione € 30 (trenta/00)
- 6 anno di concessione € 30 (trenta/00)

In tal caso, sarà necessario ed obbligatorio fornire all'ufficio competente copia dell'attestazione ISEE in corso di validità per le opportune verifiche rispetto ai requisiti richiesti per il pagamento del canone agevolato.

I soggetti concessionari dovranno versare annualmente anche la quota relativa al consumo dell'acqua.

2. In caso di mancato pagamento dei suddetti canoni, il comune provvederà alla revoca della concessione per morosità, previa diffida ad adempiere, oltre al recupero delle spettanze in danno all'assegnatario.

3 Il comune si riserva inoltre di poter aggiornare annualmente il canone annuale, mediante apposita delibera della Giunta Comunale.

Articolo 9

REFERENTE ORTI

1. I concessionari degli appezzamenti, riuniti in assemblea convocata annualmente dall'ufficio Politiche Sociali e Welfare, eleggono a maggioranza fra loro un rappresentante, che ha il compito di mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e l'Amministrazione comunale. Al suddetto soggetto compete il compito di segnalare agli uffici comunali le esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria, i casi di inadempienza dei concessionari e i comportamenti tali da richiedere provvedimenti specifici.

2. In caso di mancata nomina del Referente orti, da parte della suddetta assemblea, il comune si riserva di poter nominare un proprio Referente.

Articolo 10

REVOCA

1. L'assegnazione dell'orto è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, per pubblici interessi, anche senza preavviso e senza che nessun diritto o risarcimento spetti all'assegnatario, in situazioni non previste dal presente regolamento senza che nulla si abbia a pretendere verso la Pubblica Amministrazione.

2. L'inosservanza del presente regolamento per quanto riguarda la conduzione dell'orto assegnato comporta in prima istanza un richiamo scritto. Decorsi i termini si procederà alla revoca dell'assegnazione. Sono causa di revoca l'inosservanza degli articoli 6-7-8 del presente regolamento.

3. Gli assegnatari dovranno avere un comportamento corretto e civile nei confronti degli altri assegnatari, eventuali controversie e/o litigi che dovessero insorgere comporteranno la revoca immediata della concessione per i suddetti assegnatari.

Articolo 11

RICONSEGNA

1. Allo scadere dell'assegnazione il concessionario dovrà lasciare il terreno libero e sgombro entro 30 giorni. Nel caso di colture pluriennali in corso, non potrà accampare alcun diritto sui frutti pendenti e sulle piantagioni esistenti, né esigere indennizzo dal comune e da chi gli subentra.

2. Nel caso di recesso o revoca il terreno va riconsegnato al comune libero e sgombro da impedimenti entro 30 giorni e dovranno essere regolate tutte le pendenze.

3. Solo in caso di decesso dell'assegnatario il terreno, previa richiesta entro 90 giorni, può essere riconsegnato ai familiari fino alla scadenza della concessione, se esiste la possibilità di continuità.

4. In caso di revoca, qualora il concessionario non provveda a riconsegnare l'orto come stabilito dai precedenti commi 1 e 2, si provvederà a intervenire con l'ausilio della polizia Municipale rimuovendo quanto presente nell'orto. L'ufficio tecnico provvederà al ripristino del terreno alle condizioni iniziali rendendolo così idoneo per una nuova assegnazione con ristoro al comune delle spese di sgombero.

Articolo 12

REVISIONE

1. Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dal comune sulla base delle esperienze maturate, nonché in base a norme e suggerimenti. Le eventuali innovazioni, pena decadenza dell'assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.